Servizio Sanitario Nazionale – Regione dell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1
Sede Legale Provvisoria: Via Guerra 21 – Perugia
Codice Fiscale e Partita IVA 03301860544

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
n. 135 del 05/02/2018

Proponente: Direzione Sanitaria

Oggetto: Accordo con la Società AURIGA per prestazioni Struttura CTR2, via del Palombaio. Approvazione schema contrattuale

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv 1619 del 01/02/2018 contenente:

il Parere del Direttore Amministrativo – Dott.ssa Doriana SARNARI

il Parere del Direttore Sanitario – Dr. Pasquale PARISE

Hash .pdf (SHA256):
f775458fd26043998e242a1cc213e0078c52ff65c55dd6bb63605d79f9c4118a
Hash .p7m (SHA256):
7300365b82d0027af9ab0aaf8374f64494216ecd5ea69b671542efdc981c78ea
Firme digitali apposte sulla proposta:
Pasquale Parise,Pasquale Parise,Doriana Sarnari

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Andrea CASCIARI)*

Questo documento è firmato digitalmente, pertanto ha lo stesso valore legale dell'equivalente documento cartaceo firmato autografo. I documenti perdono ogni valore legale quando vengono stampati, pertanto, nel caso fosse necessario inoltrare il documento ad un altro destinatario, è necessario copiarlo su supporto magnetico oppure inviarlo per posta elettronica.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Richiamato
- il Decreto Legislativo n. 502/1992 ed in particolare gli articoli 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8 – quinquies;
- la Legge Regionale n. 11/2015 "Testo Unico in materia di Sanità e Servizi Sociali" e nello specifico gli artt. 117 e 118;
- la D.G.R. n. 372/1997 "Piano regionale di riorganizzazione dei servizi e delle attività di tutela della salute mentale" che ha definito le Strutture Intermedie di Area Psichiatrica attraverso le quali si attuano programmi terapeutico-riabilitativi anche complessi;
- la D.G.R. n. 406/2005 con cui è stato definito il costo massimo per le strutture residenziali e semiresidenziali per la tutela della salute mentale di cui alla DGR 372/1997 con cui le Aziende USL possono instaurare rapporti convenzionali provvisori, una volta verificata la permanenza dei requisiti previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997;

Verificato
- che con la Determinazione Dirigenziale Regione Umbria n. 1611 del 21/02/2017 alla Società Consortile Cooperativa Sociale AURIGA è stata concessa autorizzazione all'esercizio della CTR2 sita in Perugia in Via del Palombaio, successivamente prorogata con Determinazione Dirigenziale n. 10299 del 9.10.2017 con scadenza fino al trasferimento nella nuova sede di Via Monteroni già autorizzata alla realizzazione con Determina Dirigenziale della Regione Umbria n. 64096 del 23.06.2017;
- che con la Determinazione Dirigenziale Regione Umbria n. 3106 del 31/03/2017, alla Società Consortile Cooperativa Sociale AURIGA è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale senza prescrizioni e con validità triennale per l'attività di una Struttura Psichiatrica CTR2 in Strada del Palombaio - Perugia destinata all'assistenza residenziale di soggetti psichiatrici;
- che con la Determinazione Dirigenziale n. 12386 del 23/11/2017, l'Amministrazione Regionale – dopo ampia istruttoria – ha preso atto della circostanza che il temporaneo ruolo di Responsabile Sanitario assunto dal Dott. Marco Grignani per le Strutture sopra indicate è stato prestato esclusivamente ed unicamente su delega dell'Autorità giudiziaria e nell'esclusivo interesse delle esigenze di giustizia e di tutela della continuità terapeutica in favore di soggetti che hanno manifestato problematiche psichiatriche di particolare rilievo, per tutta la durata del mandato giudiziale conferito al medesimo ed in presenza di bisogni sanitari degli assistiti in "stato di necessità";

Valutata, altresì l'opportunità, per le ragioni di continuità terapeutica già rappresentate, che la supervisione dei protocolli terapeutico-riabilitativi continui ad essere effettuata dal Dr. Marco Grignani;

Dato atto
- della verifica del mantenimento presso la struttura dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che ne hanno determinato la concessione dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi del punto n) della D.G.R. n. 406/2005 dal competente Servizio dell'AUSL 1 e della dichiarazione del Legale Rappresentante della Struttura relativa all'applicazione dei contratti di categoria al personale nella stessa operante

Valutata
la necessità di stipulare un Accordo con la Società Consortile Cooperativa Sociale AURIGA per l'erogazione delle prestazioni di residenzialità presso la CTR2 sita in Perugia Via del Palombaio, stante la necessità di usufruire di risorse terapeutico-riabilitative in regime residenziale per utenti affetti da patologie mentali gravi che necessitano di trattamenti ad alto gradiente assistenziale, anche al fine di potenziare le possibilità di accoglienza nel territorio di provenienza per i pazienti residenti nei Distretti di afferenza della Azienda USL 1.

Dato Atto
- che le tariffe pro/capite pro/die applicate per l'ospitalità presso la struttura per un massimo di n. 15 ospiti, sono da ricomprendere in quelle riconducibili alle strutture residenziali previste dalla DGR 406 del 02/03/2005;
- che previa valutazione dei Progetti Terapeutico Riabilitativi Individuali proposti dai Centri di Salute Mentale invianti, e sulla base dell'analisi dei costi, la retta giornaliera per utente ritenuta congrua è stata fissata in € 150,00 + IVA al 5 %, pro/capite pro/die;
- che la tariffa applicata per gli utenti autorizzati dalla AUSL Umbria 1 sarà pari ad € 140,00 + IVA al 5 % in considerazione della stretta collaborazione e supporto al monitoraggio dei Progetti Terapeutico Riabilitativi Individuali che i Centri di Salute Mentale invianti garantiscono per i loro utenti.

Dato Atto
che i costi a carico della AUSL Umbria 1 sono riferiti ai soli utenti residenti nella stessa AUSL e che la Società Consortile Cooperativa Sociale Auriga, che gestisce la CTR2, fatturerà autonomamente ai soggetti deputati, per gli ospiti residenti e provenienti da fuori ASL e fuori Regione, che dovessero essere inseriti nei posti accreditati e disponibili all'interno della Struttura stessa ed ai quali verranno applicate le tariffe stabilite nel presente Accordo;

Considerato
- che unitamente ai Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza degli ultimi due anni, è stato approvato il fac-simile di Patto di integrità, da sottoscrivere contestualmente a tutti gli accordi stipulati dall'Azienda per i vari servizi e forniture affidati a vario titolo;
- che pertanto, tale Patto di integrità, adeguatamente modificato in considerazione delle specificità delle strutture accreditate, viene allegato quale parte integrante e sostanziale, all'Accordo di cui al presente provvedimento.

Tutto quanto sopra premesso si propone:

DI STIPULARE l'Accordo con la Società Consortile Cooperativa Sociale AURIGA per la erogazione delle prestazioni della Struttura CTR2 sita in Perugia in via del Palombaio per utenti affetti da patologie mentali gravi che necessitano di trattamenti ad alto gradiente assistenziale, come da schema allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e con vigenza fino al termine di scadenza dell'attuale accreditamento, fissata in tre anni dalla data del provvedimento di rilascio (31.03.2017);

DI DELEGARE il Responsabile SC Salute Mentale Area Sud alla stipula della Convenzione, per tutta la durata dell'Accordo, alla vigilanza sulla permanenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalla normativa vigente e sulla insussistenza di situazioni di incompatibilità del personale operante a vario titolo nella Struttura, mediante l'attivazione dei competenti Servizi ed Uffici aziendali;

DI DARE Atto che i costi, derivanti dal presente atto per i residenti nel territorio della AUSL Umbria 1, saranno imputati al conto COGE 310050011 “Ass. Riabilitativa residenziale e semiresidenziale per malati e disturbati mentali da privato intraregionale” nei limiti dei budget assegnati a ciascuna Struttura Complessa della Salute Mentale nel Bilancio di Esercizio per gli anni di riferimento del presente Accordo.

DI DARE ATTO che i costi a carico della AUSL Umbria 1 sono riferiti ai soli utenti residenti nella stessa AUSL e che la Società Consortile Cooperativa Sociale Auriga, che gestisce la CTR2, fatturerà autonomamente ai soggetti deputati, per gli ospiti residenti e provenienti da fuori ASL e fuori Regione, che dovessero essere inseriti nei posti accreditati e disponibili all'interno della Struttura stessa ed ai quali verranno applicate le tariffe stabilite nel presente Accordo;

DI DARE ATTO che l’Accordo di cui al presente provvedimento verrà pubblicato in adempimento agli obblighi del Decreto Legislativo n. 33 del 14/3/2013 e delle direttive aziendali emesse per la sua attuazione;

DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale, viste le disposizioni in materia di riservatezza dei dati.

Il Funzionario Estensore
(Fausto Risini)

Il Direttore Sanitario
(Prof. Pasquale Parisse)

ACCORDO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA LA AZIENDA USL UMBRIA 1 E AURIGA SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA SOCIALE – PER L'ATTIVITA' DI UNA STRUTTURA CTR2 SITUATA IN PERUGIA STR. DEL PALOMBAIO

Addì in Perugia, tra:

l'Azienda USL Umbria 1 dell'Umbria, con sede in Perugia – Via G. Guerra 21, partita IVA/C.F. 03301860544, rappresentata dal Responsabile SC Salute Mentale Area Sud, Dott. Marco Grignani autorizzato alla stipula del presente atto con Delibera del Direttore Generale n. del

e

AURIGA SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA SOCIALE con sede legale e amministrativa in via F.lli Cairoli n. 24 Perugia C.F. e P.IVA 02039960543 rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante Dott.ssa Liana Cicchi

PREMESSO CHE:

A) Ai sensi del D. Lgs.vo n. 502/92 e s.m.i., le Regioni assicurano i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle Aziende Unità Sanitarie Locali nonché di soggetti accreditati nel rispetto di appositi accordi contrattuali.

Lo svolgimento di attività sanitarie e socio-sanitarie per conto e a carico del SSN presuppone un percorso articolato in tre fasi: autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali.

L'autorizzazione all'esercizio di attività socio-sanitarie presuppone il possesso di requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal DPR 14/1/1997 e dalla DGR n. 21/2005 "Approvazione atto di

indirizzo regionale in materia di prestazioni socio-sanitarie in attuazione del DPCM 14 febbraio 2001".

Lo svolgimento di attività socio-sanitarie a carico del SSN presuppone l'accreditamento della struttura, cioè il possesso di requisiti di qualificazione ulteriori, stabiliti dalle Regioni.

Lo svolgimento di attività socio-sanitarie a carico del SSN avviene nel quadro di specifici accordi contrattuali che le Aziende USL possono stipulare con soggetti accreditati, laddove ritenuto necessario nell'ambito della programmazione annuale di ogni Azienda.

B) La Regione dell'Umbria ha emanato i Regolamenti Regionali n. 2/2000 "Disciplina dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie" e n. 3/2002 "Disciplina in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie". In particolare per quanto riguarda l'accreditamento, l'art. 10 del suddetto R.R. n. 3/2002, ne fissa in tre anni la validità e prevede che non possa essere tacitamente rinnovato, mentre l'art. 11 dispone la pubblicazione annuale sul Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.) dell'elenco dei soggetti accreditati distinti per classe di appartenenza della struttura e per tipologia di prestazioni erogate;

C) ai sensi della Legge regionale n. 11/2015 "Testo Unico in materia di Sanità e Servizi Sociali" e nello specifico gli artt. 117 e 117;

D) La Regione dell'Umbria con DGR n. 372 del 7 luglio 1997 "Piano regionale di riorganizzazione dei servizi e delle attività di tutela della salute mentale", ha definito le Strutture Intermedie di Area Psichiatrica, attraverso le quali si attuano programmi terapeutico-riabilitativi, anche complessi;

E) Con la DGR n. 406 del 02 marzo 2005 è stato definito il costo massimo per le strutture residenziali e semiresidenziali per la tutela della salute mentale di cui alla DGR 372/97 con cui le Aziende USL possono instaurare

rapporti convenzionali provvisori, una volta verificata la permanenza negli stessi dei requisiti previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997;

F) La Società Consortile Cooperativa Sociale Auriga è stata autorizzata temporaneamente all'esercizio dell'attività della CTR2 situata in Perugia Strada del Palombaio, dal competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali con Determinazione Dirigenziale n. 1611 del 21/02/2017, successivamente prorogata con Determinazione Dirigenziale n. 10299 del 9.10.2017 con scadenza fino al trasferimento nella nuova sede di Via Monteroni già autorizzata alla realizzazione con Determina Dirigenziale della Regione Umbria n. 64096 del 23.06.2017;

- che con la Determinazione Dirigenziale Regione Umbria n. 3106 del 31/03/2017, rettificata con Determinazione Dirigenziale n. 9251 del 14/09/2017, alla Società Consortile Cooperativa Sociale AURIGA è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale senza prescrizioni e con validità triennale per l'attività di una Struttura Psichiatrica CTR2 in Strada del Palombaio - Perugia destinata all'assistenza residenziale di soggetti psichiatrici;

G) acquisita: la verifica del mantenimento presso la struttura dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che ne hanno determinato la concessione dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi del punto n) della D.G.R. n. 406/2005 dal competente Servizio dell'AUSL 1 e la dichiarazione del Legale Rappresentante della Struttura relativa all'applicazione dei contratti di categoria al personale nella stessa operante

CONVENGONO E STIPULANO

la seguente disciplina dei rapporti tra l'Azienda USL Umbria 1 (successivamente denominata AUSL 1) e la Società Consortile Cooperativa Sociale Auriga per l'assistenza residenziale per la tutela della salute mentale presso la Struttura psichiatrica Comunità Terapeutica Riabilitativa

di Tipo 2 (successivamente denominata CTR2) ubicata in Perugia – Strada del Palombaio per il periodo a ratifica dal 01 aprile 2017 alla data di sottoscrizione del presente atto e fino al termine di scadenza dell'attuale accreditamento, fissato in tre anni dalla data del provvedimento di rilascio (31/03/2017), nel limite dei posti accreditati e comunque nei limiti delle risorse a disposizione della AUSL 1.

ART. 1

La premessa costituisce parte integrante del presente Accordo.

ART. 2 - Oggetto dell'accordo

L'AUSL 1 si avvale della CTR2 per l'assistenza residenziale per la tutela della salute mentale, sulla base di Progetti Terapeutico-Riabilitativi Individuali (PTRI) per ciascun utente inserito come predisposti dai propri Centri di Salute Mentale territorialmente competenti ed autorizzati dalla stessa AUSL.

ART. 3 – Tipologia delle prestazioni del Centro

La Soc. Coop. Consortile Auriga si impegna a gestire la CTR2 assicurando la realizzazione dei progetti terapeutico-riabilitativi e l'offerta di prestazioni sulla base dei quali è stato concesso l'Accreditamento istituzionale, adeguando i requisiti ai provvedimenti che verranno emanati a livello nazionale, regionale e di AUSL.

La Struttura CTR2 garantisce prestazioni integrate personalizzate e offre uno spazio di vita quotidiana accogliente, aperto, collegato funzionalmente ed operativamente con il sistema dei servizi sanitari, socio-assistenziali e con gli altri servizi e risorse del territorio.

La finalità del trattamento è il recupero di competenze individuali e di funzionali livelli di autonomia, in stretta integrazione con i Programmi Terapeutici Individuali.

Vengono individuate le seguenti aree di intervento:

□ Area clinico psichiatrica e psicologica: monitoraggio della condizione psicopatologica al fine di raggiungere la stabilizzazione anche attraverso i contatti con il CSM di riferimento;

□ Area riabilitativa: offerta intensiva e diversificata di programmi strutturati di riabilitazione psicosociale con il coinvolgimento attivo del paziente;

□ Area di risocializzazione: offerta di interventi di risocializzazione con attività espressive, ludico motorie, con il coinvolgimento della rete sociale;

□ Area di coordinamento: incontri con i CSM invianti per il monitoraggio dei PTRI.

Nella struttura dovrà essere assicurato lo svolgimento di tutte le attività di seguito elencate:

- Accoglienza residenziale con articolazione oraria sull'intera settimana;
- Attuazione dei Progetti Terapeutico-Riabilitativi Individuali (PTRI), compreso il mantenimento/miglioramento delle abilità di base relative alla cura della persona e dei propri spazi di vita quotidiana ed il coinvolgimento nelle attività comuni nell'ambito della CTR2;
- Promozione della vita relazionale e sviluppo di progetti socio-riabilitativi ed educativi mirati, favorendo anche il mantenimento dei rapporti familiari;
- Organizzazione di attività educative, creative e di sviluppo delle capacità comunicative, emozionali e di integrazione sociale;
- Accompagnamento ed assistenza con appositi automezzi attrezzati ad attività ed opportunità socio-riabilitative esterne;
- Collaborazione, ove previsto nel PTRI, a progetti di inserimento lavorativo;
- Attività di integrazione con il contesto sociale di riferimento e con i servizi del territorio;

- Attività di carattere alberghiero (pasti, igiene della persona, etc.);
- Attività ricreative interne ed esterne specifiche per gli ospiti della comunità o svolte nei contesti sociali, culturali o di tempo libero esterni alla CTR2 stessa;
- Attività di coordinamento con il CSM inviante secondo le modalità ed i tempi previsti nel PTRI.

ART. 4 – Tariffe

La tariffa pro-capite giornaliera per le prestazioni della CTR2 è fissata, come da indicazioni della D.G.R. n. 406/2005 e salvo eventuali futuri aggiornamenti, ad € 150,00 (centocinquanta/00) + IVA al 5%, pro capite/pro die, non comprensiva degli oneri fiscali. Per gli utenti autorizzati dalla AUSL1 la tariffa applicata sarà pari ad € 140,00 (centoquaranta/00) + IVA al 5% pro capite/pro die in considerazione della stretta collaborazione e supporto al monitoraggio dei Progetti Terapeutico Riabilitativi Individuali che i Centri di Salute Mentale invianti garantiscono per i loro utenti. L'erogazione della quota capitaria sanitaria avverrà solo a fronte delle presenze effettive dell'ospite.

Per i periodi di assenza (max 60 giorni nell'anno) verrà riconosciuto, relativamente alla tariffa giornaliera complessiva per ogni ospite il seguente trattamento economico:

- fino a 15 giorni di assenza verrà liquidata la tariffa giornaliera applicata;
- dal 16° giorno di assenza e fino ad un massimo di 60 giorni nell'anno verrà riconosciuta una tariffa ridotta del 30%.

Il numero di pazienti che sarà possibile inserire sarà pari a quello compatibile con il budget assegnato e con l'autorizzazione regionale, nel limite massimo di n. 15 posti.

La tariffa applicata agli utenti residenti in altra AUSL o provenienti da altre Regioni, rispetterà comunque quanto previsto nel presente accordo.

ART.5 – Accesso alla Struttura e percorso operativo

L'ipotesi di progetto e la richiesta di accesso al Centro viene formulata dal Centro di Salute Mentale competente, in base al territorio di residenza dell'utente, al Responsabile della SC Salute Mentale cui il CSM afferisce, che ne valuterà l'appropriatezza, la congruità, la fattibilità ed autorizzerà l'inserimento.

L'utente sarà inserito con la decorrenza indicata nella autorizzazione della AUSL1.

Il Direttore Sanitario del complesso residenziale potrà rifiutare, motivando formalmente il rifiuto, l'inserimento ogni qual volta non lo ritenga compatibile con la struttura o in caso di indisponibilità dei posti.

Il Direttore Sanitario del complesso residenziale non procederà a nessun inserimento in assenza di autorizzazione della AUSL.

Al momento dell'ammissione la Struttura acquisirà il consenso scritto dell'utente all'inserimento e la sua approvazione al Progetto Terapeutico-Riabilitativo Individuale (PTRI).

Il Direttore Sanitario elaborerà le relazioni sullo stato di avanzamento del Progetto Terapeutico-Riabilitativo Individuale (PTRI), con le cadenze richieste nello stesso progetto e le invierà al terapeuta di riferimento ed al CSM di residenza dell'utente.

Il Centro si impegna ad inserire nello specifico applicativo del Sistema Informativo Salute Mentale (Atl@nte), le informazioni relative alle presenze in struttura ed è responsabile della tenuta del foglio di presenza aggiornato, riferito a ciascun utente inserito.

Eventuali inserimenti effettuati sulla base della richiesta dei CSM di altri territori o sulla richiesta diretta degli utenti (o dei familiari) verranno comunicati alla SC Salute Mentale ed al CSM competente per la valutazione della richiesta e per l'eventuale attivazione della procedura sopra descritta.

ART. 6 – Dimissione dalla Struttura

La dimissione dell'utente dovrà essere concordata con il sanitario inviante e comunicata al CSM di residenza dell'utente e alla SC Salute Mentale dove questo insiste territorialmente, per i conseguenti adempimenti.

ART. 7 - Esternalizzazione di servizio

Qualora la Cooperativa intenda esternalizzare uno o più servizi necessari alla realizzazione delle prestazioni previste dalla presente convenzione, dovrà formulare apposita richiesta alla Direzione della SC Salute Mentale Area del Perugino, dichiarando che la ditta cui si intende affidare il servizio possiede i requisiti di cui alla vigente normativa in materia di accreditamento istituzionale e fornendo l'eventuale bozza di convenzione.

In questi casi la Cooperativa dovrà ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 13 per il personale direttamente utilizzato, fornendo tutte le informazioni e la documentazione relativa alla ditta appaltatrice del servizio.

Nel caso che l'esternalizzazione riguardi servizi alberghieri (pulizia, ristorazione, lavanderia, etc.), fermi restando gli obblighi previsti dalla vigente normativa relativamente alla qualificazione del personale, alla previdenza, etc., non è necessario fornire la documentazione richiesta al comma precedente.

ART. 8 – Liquidazione competenze

La liquidazione delle competenze dovute seguirà le procedure operative amministrativo-contabili del ciclo passivo vigenti nella AUSL 1, inclusa l'applicazione delle disposizioni operative per l'applicazione dello Split Payment alla contabilità aziendale per le fatture attive e passive emesse a far data dal 1/1/2015, come da Delibera del Direttore Generale della AUSL pubblicata al link aziendale: http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione.

I pagamenti interverranno a 60 gg. dalla ricezione, da parte dell'Azienda, di

regolari documenti contabili mensili prodotti esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio SDI, ai sensi dell'art. 25 del D.L. 66/2014; codice IPA UF9FAJ. I suddetti documenti, contenenti i numeri d'ordine acquisiti dalla AUSL, verranno emessi dopo la verifica ed accettazione formale o tacita da parte della AUSL del riepilogo delle prestazioni che la Struttura dovrà trasmettere, su apposito modello, entro il giorno cinque del mese successivo a quello di riferimento. Il suddetto riepilogo dovrà essere accompagnato da una distinta nella quale siano riportati, per ogni ospite, i giorni di effettiva presenza presso la Struttura nel mese di riferimento

Eventuali conguagli attivi o passivi dovranno essere regolati con l'emissione di documenti contabili, secondo le modalità sopra descritte, entro 60 giorni dagli eventi di riferimento.

Per la stipula del presente Accordo e per la liquidazione delle competenze in esso previste, la AUSL 1 acquisirà d'ufficio ai sensi dell'art. 16 bis, comma 10 della Legge n. 2/2009, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

ART. 9 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Come da autocertificazione del Legale Rappresentate della Cooperativa, agli atti d'ufficio della SC Salute Mentale Area del Perugino, tutti i pagamenti per le prestazioni di cui al presente Accordo, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, devono essere effettuati mediante versamento su conto corrente dedicato, su cui possono operare i soggetti all'uopo individuati nella suddetta autocertificazione.

Il Legale Rappresentante della Cooperativa si obbliga a comunicare alla AUSL 1 - SC Salute Mentale Area del Perugino ogni modifica relativa ai dati dell'autocertificazione presentata.

ART. 10 – Obblighi di prestazione e omnicomprensività della tariffa

A fronte della erogazione della tariffa nei termini sopra indicati la Cooperativa è tenuta ad erogare tutte le prestazioni relative ad assistenza diretta alla persona, assistenza tutelare, servizio alberghiero, assistenza sanitaria, assistenza sociale, attività riabilitativa, attività educative, occupazionali, ricreative e culturali**,** trasporto, previste nel PTRI e nella presente convenzione.

ART. 11 - Requisiti di qualità

La Cooperativa si impegna a garantire nell'esercizio dell'attività della Struttura il rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 14 gennaio 1997, dal PSR 2003-2005 e 2009/2011, dalla DGR n. 21 del 12 gennaio 2005, dalla DGR n. 406/2005 e dal Regolamento Regionale n. 3 del 2002 e successive modificazioni e integrazioni.

In ogni caso, per quanto riguarda i requisiti di qualità, le parti concordano che l'accordo sarà adeguato contestualmente ai provvedimenti che verranno emanati sia a livello nazionale che regionale.

La Cooperativa si impegna:

1) ad esporre il regolamento interno della Struttura CTR2;

2) a rendere pubbliche le prestazioni fruibili dagli ospiti e le tariffe praticate.

ART. 12 - Specialità e servizi

La Struttura è stata autorizzata temporaneamente all'esercizio dell'attività della CTR2 situata in Perugia Strada del Palombaio, dal competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali con Determinazione Dirigenziale n. 1611 del 21/02/2017, successivamente precisata dalla Determinazione n. 12396 del 23/11/2017, ed ha ottenuto il rilascio dell'Accreditamento Istituzionale, senza prescrizioni e con validità triennale, con Determinazione Dirigenziale Regione Umbria n. 3106 del 31/03/2017, rettificata con Determinazione Dirigenziale n. 9251 del 14/09/2017; con

Determinazione Dirigenziale n. 9248 del 14/09/2017 la Regione ha preso atto della sostituzione del Responsabile Sanitario presso la Struttura CTR2 suddetta; successivamente con Determinazione Dirigenziale n. 10299 del 09.10.2017 ha prorogato l'autorizzazione all'esercizio per n. 15 posti letto fino al trasferimento nella nuova sede di Via Monteneri Perugia già autorizzata alla realizzazione dal Servizio Regionale con Determinazione Dirigenziale del 6406/2017.

Le planimetrie da cui risulta l'organizzazione e le caratteristiche degli spazi della struttura risultano depositate presso il competente Ufficio della SC Salute Mentale Area del Perugino.

ART. 13 – Personale

II personale sanitario, socio-riabilitativo ed educativo che opera nel Centro per l'erogazione delle prestazioni oggetto dell'accordo, risulta da apposito elenco, depositato presso il competente ufficio della SC Salute Mentale Area del Perugino.

Nell'elenco viene indicato accanto a ciascun nominativo, la data di nascita, il profilo professionale, la qualifica, la tipologia di rapporto contrattuale, l'inizio e la fine dello stesso, l'orario settimanale svolto presso la Struttura. E' fatto obbligo alla Cooperativa di comunicare entro 48 ore, qualsiasi variazione del personale in servizio presso la struttura, anche se in via temporanea e, semestralmente l'elenco aggiornato del personale in servizio. La Cooperativa si impegna ad applicare integralmente, al personale in servizio nella Struttura i contratti collettivi di lavoro vigenti per le singole categorie.

La Cooperativa si impegna ad impiegare personale in possesso delle idonee qualifiche professionali e di adeguata esperienza professionale. Si impegna altresì a predisporre un piano annuale di aggiornamento del personale impiegato.

Relativamente alla dotazione di personale si richiede un rapporto complessivo con riferimento all'organico tra gruppo di operatori e numero di utenti pari a 1 ad 1.

La AUSL1 prende atto che il Responsabile Sanitario della Struttura CTR2 gestita dalla Cooperativa Sociale AURIGA Soc. Coop. Consortile è il medico Dr.ssa Dalila Battistini, specialista in psichiatria iscritta all'ordine dei Medici della Provincia di Perugia al n. 6975, di cui la Regione dell'Umbria ha preso atto Determinazione dirigenziale n. 9248 del 14.09.2017.

ART. 14 – Metodologia di lavoro

La metodologia di lavoro della Struttura è caratterizzata da una forte intenzionalità terapeutico-socio-riabilitativa e da progettualità personalizzate che prevedono una forte integrazione tra prestazioni sanitarie, sociali e riabilitative.

Vengono garantiti dal Responsabile Sanitario della Struttura il rispetto dei tempi e delle modalità di confronto con i competenti servizi territoriali socio-sanitari per l'attuazione delle verifiche in itinere e la valutazione degli obiettivi raggiunti.

Altresì deve essere garantito il coinvolgimento costante della famiglia nella attuazione del progetto socio-riabilitativo ed educativo e nella relativa verifica.

ART. 15 – Documentazione

La Cooperativa che gestisce la Struttura si impegna a tenere documentazione aggiornata relativa agli ospiti e all'organizzazione della vita comunitaria.

Gli strumenti essenziali della documentazione comprendono:

- scheda/cartella socio-riabilitativa e clinica individuale;
- scheda sanitaria;

- relazione allegata alla richiesta di inserimento;
- scheda di verifica in itinere e conclusiva del progetto individuale;
- scheda di report giornaliero e/o settimanale sull'attività svolta;
- diario giornaliero;
- registro presenze ospiti;
- registro delle presenze del personale, con indicazione delle mansioni e dei turni di lavoro;
- eventuale altra documentazione richiesta dalla AUSL 1.

La Struttura invierà, annualmente, una relazione di aggiornamento del progetto globale individuale.

ART. 16 – Controlli

La Cooperativa si impegna ad attenersi alle disposizioni di cui all'art. 9 del R.R. n. 3/2002, relative alla vigilanza, sospensione e revoca dell'accreditamento.

L'AUSL 1 attiverà un sistema di monitoraggio e controllo sul rispetto del presente accordo (rispondenza delle prestazioni erogate ai piani terapeutico-riabilitativi individuali, omnicomprensività della tariffa, rispondenza tra il personale comunicato e quello effettivamente operante ecc.), attraverso l'utilizzo di personale proprio dei diversi profili (sanitario, sociale ed amministrativo).

L'esito negativo del controllo comporta, a discrezione dell'AUSL 1, l'applicazione di una penale sulla tariffa giornaliera pro capite nella misura del 20% per il tempo intercorrente tra l'accertata e motivata contestazione ed il superamento delle carenze stesse.

Nel caso di eventuali inadempienze alle prescrizioni di cui al presente accordo, la AUSL 1 è tenuta a contestare per iscritto le medesime.

Trascorsi 10 gg. dalla contestazione, qualora la Cooperativa non abbia provveduto a sanare le inadempienze, la AUSL 1 adotterà i provvedimenti

di competenza.

Qualora vi fosse reiterazione nella violazione di articoli del presente accordo, la AUSL 1 si riserva di procedere alla risoluzione del rapporto. In ogni caso, il rapporto potrà essere risolto per accertata carenza dei requisiti in base ai quali il competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi sociali ha rilasciato l'autorizzazione e l'accreditamento istituzionale.

La Cooperativa si impegna, ai fini del corretto espletamento di tutti i controlli di cui al presente articolo, a consentire, al personale addetto al controllo dell'AUSL1, l'accesso alla struttura, nonché a fornirgli tutte le informazioni ed i documenti richiesti.

La Cooperativa si impegna al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9 del R.R. n. 3/2002, relativo alla vigilanza, sospensione e revoca dell'accreditamento.

La Cooperativa ha l'obbligo di tenere presso la CTR2, l'archivio degli utenti contenente i dati anagrafici e le informazioni sullo stato di salute e sui bisogni assistenziali, nonché sulle risorse utilizzate per l'assistenza a ciascuna tipologia di utenti, al fine di consentirne una classificazione, secondo le indicazioni provenienti dalla Regione dell'Umbria e dalla AUSL 1.

ART. 17 - Continuità delle prestazioni

La Cooperativa si impegna ad erogare le prestazioni di cui all'art. 3 per l'intero periodo di validità dell'accordo.

Le richieste di interruzione dell'attività devono essere preventivamente autorizzate dalla AUSL 1.

ART. 18 - Debiti informativi

La Cooperativa si impegna alla messa in atto di tutte le misure necessarie a soddisfare le esigenze di flussi informativi che dovessero essere previsti

dalle specifiche disposizioni in materia durante la vigenza del presente accordo, tempestivamente comunicate dalla AUSL1.

Il mancato assolvimento dei debiti informativi, ivi compreso l'utilizzo di Atl@nte, da parte del Centro costituisce motivo di applicazione delle penali fino alla risoluzione del presente accordo contrattuale.

ART. 19 – Protezione dei dati personali

Nella erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo la Cooperativa si obbliga a rispettare le disposizioni in materia di tutela della privacy contenute nel Codice di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

Le parti danno atto di essersi reciprocamente informate sugli obblighi attinenti i clienti/fornitori in materia di privacy.

ART. 20 – Assicurazione

La Cooperativa è tenuta a stipulare apposite polizze assicurative a tutela degli ospiti, inclusa quella per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento dannoso dagli ospiti causato durante la loro permanenza nella Struttura, sollevando l'AUSL 1 da qualsiasi competenza e responsabilità in merito.

ART. 21 – Codice etico

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dell'Azienda Usl Umbria 1, (reperibile all'indirizzo: http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/atti-generali) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013, alle previsioni del Patto di integrità, che costituisce parte integrante del presente accordo.

Le parti, sempre in relazione alla sopra citata normativa, danno atto del

dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

ART. 22 - Durata dell'Accordo

La disciplina di cui al presente accordo avrà vigenza fino al termine di scadenza dell'attuale accreditamento, fissata in tre anni dalla data del provvedimento di rilascio (31/03/2017), salvo cessare immediatamente nel caso di revoca dell'accreditamento istituzionale o nell'ipotesi di diversa regolamentazione dei rapporti tra SSR e strutture sanitarie e socio-sanitarie private. ***(cosi si allinea con il dispositivo della delibera come corretto in giallo)***

ART. 23 – Foro competente

Per qualsiasi controversia viene eletto quale foro competente quello di Perugia**.**

ART. 24 – Documenti che fanno parte dell'accordo

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e vengono materialmente allegati allo stesso: Patto di Integrità (Allegato 1) Determinazioni Dirigenziali della Regione dell'Umbria n. del (Allegato 2) e n. del (Allegato 3).....

ART. 25 - Disposizioni finali

Ai fini della registrazione fiscale Auriga Soc. Coop. Sociale dichiara di essere soggetta all'applicazione dell'IVA nella misura del 5%, così come stabilito dal comma 963 dell'articolo unico della Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208 del 28/12/2015).

Il Consorzio Auriga Soc. Coop. Sociale riconosce a suo carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione del presente atto e la sua eventuale registrazione, compresi

quelli derivanti dall'eventuale erronea dichiarazione di cui al comma

precedente.

Il Consorzio Auriga Soc. Coop. Sociale dichiara di essere una ONLUS; i relativi atti sono, pertanto, esenti dall'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i. e dell'art 17 del D. Lgs.vo n. 460/1997. La Cooperativa si farà carico in ogni sede delle conseguenze della non validità, per qualsiasi causa, della presente dichiarazione.

Il presente accordo, redatto in n. 2 (due) originali, consta di n. 17 (diciassette) facciate di cui n. 18 (diciotto) sono le righe scritte nell'ultima facciata, escluse le sottoscrizioni e sarà registrato solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Perugia,

Per il Direttore Generale dell'Azienda USL Umbria 1 - il Dirigente Delegato

_____

Per la Cooperativa AURIGA Il Legale Rappresentante

_____

La Cooperativa AURIGA Società Consortile Cooperativa Sociale espressamente dichiara di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole del presente contratto, ai sensi dell'art. 1341 c.c. e di approvare specificamente quelle di cui all'art. 2 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9 -12 -15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20, ai sensi dell'art. 1342 c.c..

Per la Cooperativa AURIGA Il Legale Rappresentante

_____

Allegato 3: Patto di Integrità Azienda USL Umbria 1 e Fornitori

Oggetto: Convenzione tra la USL Umbria 1 e Auriga Soc. Consortile Cooperativa Sociale a.r.l. Per l'attività di una struttura CTR2 situata in Perugia Strada del Palombaio

PATTO DI INTEGRITA'

TRA

l'AZIENDA USL UMBRIA 1

E

AURIGA – SOC. CONSORTILE COOPERATIVA SOCIALE

Questo documento costituisce parte integrante del contratto relativo all'attività di una Struttura CTR2 stipulato tra l'Azienda USL Umbria 1 e l'operatore economico Auriga Soc. Consortile Cooperativa Sociale a.r.l..

Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda USL Umbria 1 e l'operatore economico di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Azienda USL Umbria 1 impiegati ad ogni livello nell'espletamento della gara e nel controllo dell'esecuzione del contratto in oggetto, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.

Il sottoscritto Operatore economico si impegna a segnalare all'Azienda USL Umbria 1 qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella fase di esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'affidamento in oggetto.

Il sottoscritto operatore economico dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara.

Il sottoscritto Operatore economico si impegna a non conferire incarichi di collaborazione al personale dipendente di questa Azienda USL coinvolto nell'appalto, od ai loro familiari, ivi compresi gli affini entro il secondo grado, durante la fase di esecuzione del contratto e nei tre anni successivi alla conclusione del contratto stesso.

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda USL, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stessa Azienda USL svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o

conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Il sottoscritto Operatore economico prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione o perdita del contratto;
- escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- responsabilità per danno arrecato all'Azienda USL Umbria 1 nella misura dell'8% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta;
- esclusione del concorrente dalle gare d'appalto indette dall'Azienda USL Umbria 1 per 5 anni.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto in oggetto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra Azienda USL Umbria 1 ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall' Autorità Giudiziaria competente.

Perugia, il …….

Per l'Azienda USL Umbria 1.. …….

Il Direttore generale o suo Delegato ……

Timbro della Ditta/societa' e firma del titolare o del legale Rappresentante o di persona abilitata ad impegnare legalmente la stessa

Il Documento allegato al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-19

Adottato con Delibera del Direttore Generale del 31/01/2017 n°100.